Articolo 10

1. Le domande di pagamento devono concernere le macellazioni effettuate dagli Stati membri durante l'anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. La Commissione adotta una decisione sull'aiuto previa consultazione del comitato previsto all'articolo 12.

3. Modalità particolari di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12.

Articolo 11

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio [1] si applicano mutatis mutandis.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente (in appresso denominato il «comitato»), istituito con la decisione 68/361/CEE del Consiglio [2].

2. Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.

3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 13

1. La Commissione segue gli sviluppi della situazione relativa alla brucellosi degli ovini e dei caprini negli Stati membri e l'applicazione dei piani di eradicazione.

La Commissione provvede regolarmente, almeno una volta all'anno, ad informare gli Stati membri, in seno al comitato, degli sviluppi della situazione, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, che inviano alla Commissione una relazione sui progressi realizzati, unitamente alle domande di pagamento, nonché eventuali relazioni di esperti che, agendo in nome della Comunità e su designazione della Commissione stessa, hanno effettuato ispezioni in loco.

2. Qualora il piano di eradicazione debba essere modificato in fase di esecuzione, è adottata, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, una nuova decisione di approvazione.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna

COM(89) 499 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio del 30 ottobre 1989)

(89/C 327/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la peste suina africana è apparsa in Sardegna nel 1978; che la Comunità ha già adottato provvedimenti di carattere finanziario a favore dell'Italia con

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

la decisione 80/1097/CEE del Consiglio [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2];

considerando che la persistenza della malattia ostacola la libera circolazione di suini vivi, di carni fresche di suini e di taluni prodotti a base di carni suine;

considerando che l'eradicazione totale e definitiva della malattia costituisce una premessa fondamentale — in relazione agli scambi di suini vivi e di carni suine — per la realizzazione del mercato unico nel settore delle carni suine e per l'aumento della produttività dell'allevamento, nonché, di conseguenza, per il miglioramento del tenore di vita delle persone occupate in questo settore;

considerando che l'Italia deve presentare un nuovo piano di eradicazione della peste suina africana, da attuarsi entro un periodo di cinque anni;

considerando che il piano di eradicazione deve comprendere misure che garantiscano l'efficacia dell'azione intrapresa, ma deve costituire anche un cambiamento di strategia; che l'adozione di queste misure e il loro adeguamento in funzione degli sviluppi della situazione necessita una procedura di stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che gli Stati membri debbono essere regolarmente informati dei risultati ottenuti grazie alle misure applicate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia elabora un nuovo piano per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna.

Articolo 2

Il piano di cui all'articolo 1 deve comprendere, oltre all'indicazione dell'organismo responsabile della sua applicazione e del suo coordinamento:

1) Misure volte a eliminare i focolai di peste suina africana, in particolare:

   a) la macellazione immediata e la distruzione di tutti gli animali della specie suina presenti nelle aziende
      — nelle quali sia stato constatato un caso clinico di peste suina africana,
      — che i risultati di un'indagine epidemiologica possano far considerare contaminate.

      La macellazione e la distruzione devono essere effettuate in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del virus;

   b) la pulizia e la disinfezione delle aziende, nonché la distruzione di insetti e roditori, una volta eliminati i suini;

   c) la compensazione immediata ed adeguata dei proprietari degli allevamenti i cui suini sono stati macellati conformemente al disposto della lettera a);

   d) l'istituzione, per motivi sanitari, di un periodo di attesa prima del ripopolamento dell'allevamento, di durata pari ad almeno un mese dopo la macellazione degli animali e l'ultimazione delle operazioni di cui alla lettera b), per quanto riguarda le aziende in cui l'allevamento viene effettuato in edifici chiusi, e di almeno tre mesi per le altre aziende;

   e) il ripopolamento graduale delle aziende, ricorrendo, in primo luogo, alla introduzione di suini «sentinella», nei quali sia stata constatata l'assenza di anticorpi della peste suina africana prima del loro ingresso nell'azienda e dopo un mese di permanenza nella stessa;

   f) il controllo costante delle aziende sul piano sierologico fino al loro completo ripopolamento;

   g) l'istituzione di una zona di protezione di almeno 3 km di raggio, in caso sia stato diagnosticato un caso clinico di malattia come indicato alla lettera a), primo trattino. La zona di protezione deve restare in vigore per almeno 30 giorni. Per i primi 15 giorni, i suini non possono lasciare le aziende. Dal quindicesimo al trentesimo giorno, i suini possono lasciare le aziende rispettive soltanto per essere trasportati, direttamente, sotto controllo ufficiale, ad un macello per essere immediatamente macellati. Il trasporto può essere autorizzato dall'autorità competente soltanto previo esame, da parte del veterinario ufficiale, di tutti i suini presenti nell'azienda e qualora sia stato accertato che nessuno dei suini lasci sospettare di essere infetto dalla peste suina africana.

2) Misure di controllo degli allevamenti suini, in particolare:

   a) prove sierologiche su campioni rappresentativi di suini prelevati in tutti gli allevamenti di ciascuna delle provincie, iniziando da quella di Nuoro.

      Tuttavia, nei casi particolari descritti in appresso, si applicano le seguenti modalità:
      — nel caso degli allevamenti di produzione, di riproduzione o a circuito chiuso misto, tutte le scrofe riproduttrici o destinate alla riproduzione devono essere sottoposte ad esame sierologico ad intervalli regolari;
      — nel caso delle aziende miste che si procurano suini da fonti esterne, se non vi è una netta separazione tra l'unità di riproduzione e l'unità di ingrasso dei suini, tutti i suini dell'azienda devono essere sottoposti a esame sierologico ad intervalli regolari;

   b) esami sierologici sistematici presso tutti gli allevamenti nei quali uno o più capi abbiano dato esito positivo alle prove sierologiche di cui alla lettera a), e proseguimento degli esami sino a che tutti gli animali risultati positivi siano stati individuati ed eliminati;

   c) indagine epidemiologica per identificare le aziende in cui sono nati i suini che hanno dato esito positivo alle prove sierologiche o i cui suini possono aver avuto

[1] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 8.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

contatti, con altri suini, ed esami sierologici sistematici in tali aziende;

d) esami sierologici (esecuzione di prove prima di ogni spostamento) di tutti i suini che entrano o escono dall'azienda a scopo di riproduzione o di ingrasso;

e) esecuzione di prove sierologiche presso campioni di suini prelevati al momento della macellazione;

f) eliminazione, mediante macellazione e successiva distruzione, di tutti gli animali che hanno dato esito positivo alle prove sierologiche eseguite nell'ambito delle misure di cui alle lettere a), b), c) e d);

g) compensazione immediata e adeguata dei proprietari dei suini macellati e distrutti conformemente al disposto della lettera f);

h) analisi di laboratorio dei campioni prelevati su suini selvatici macellati.

3) Misure per l'identificazione dei suini e la registrazione degli allevamenti suini, in particolare:

a) istituzione di un sistema di identificazione di tutti i suini presenti in Sardegna, in modo da poter individuare in qualsiasi momento la provincia e l'allevamento di origine;

b) registrazione di tutte le aziende dedite all'allevamento suino in Sardegna, con precisazione del tipo di produzione, del patrimonio zootecnico, dell'entrata di suini con la relativa provenienza, dell'uscita di suini, con la relativa destinazione.

4) Misure volte a predisporre le infrastrutture per il controllo sanitario, l'identificazione e il prelievo di campioni di sangue presso i suini allevati principalmente in pascoli liberi.

Articolo 3

La Commissione esamina il piano elaborato dalle autorità italiane per valutare se esso è conforme ai requisiti previsti per la sua approvazione o se debbano esservi apportate modifiche. Il piano e le eventuali modifiche devono essere approvati conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9.

Articolo 4

Le misure previste dalla presente decisione beneficiano del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 5

1. Il contributo finanziario della Comunità è concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione nella decisione di approvazione del piano di cui all'articolo 1.

2. L'importo stimato del contributo a carico del bilancio comunitario, iscritto nel capitolo concernente le spese relative al settore agricolo, è fissato a 9 milioni di ECU per la durata del periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1. A condizione che tutte le misure previste siano applicate e siano conformi al piano approvato dalla Commissione conformemente all'articolo 3, le spese sostenute dall'Italia per le misure di cui

— all'articolo 2, punto 1, lettere a), b), c), e) e f), e punto 2,

— all'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

beneficiano del contributo finanziario della Comunità limitatamente all'importo di cui all'articolo 5.

2. La Comunità rimborsa il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, primo trattino e il 30 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9.

Articolo 7

1. Le domande di pagamento devono riguardare le spese sostenute dall'Italia durante l'anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. La Commissione decide in merito all'aiuto previa consultazione del comitato previsto all'articolo 9.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9.

Articolo 8

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio [1] si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente (in appresso denominato il «comitato»), istituito con la decisione 68/361/CEE del Consiglio [2].

2. Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

1. La Commissione esegue regolari controlli in loco per accertarsi dell'applicazione del piano di eradicazione.

La Commissione provvede regolarmente, almeno una volta all'anno, ad informare, in seno al comitato, gli Stati membri sugli sviluppi della situazione, alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane, che presentano alla Commissione una relazione particolareggiata, unitamente alle domande di pagamento, nonché eventuali relazioni di esperti che, agendo per conto della Comunità e su designazione della Commissione stessa, hanno effettuato ispezioni in loco.

2. Qualora il piano di eradicazione debba essere modificato nel corso della sua attuazione, è adottata, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9, una nuova decisione di approvazione.

Articolo 11

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle norme di polizia sanitaria disciplinanti la messa in commercio dei roditori nella Comunità

COM(89) 500 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 ottobre 1989)

(89/C 327/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i roditori, in particolare conigli, lepri, topi e ratti, sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE;

considerando che, ai fini di uno sviluppo razionale della produzione di roditori e quindi di una maggiore produttività del settore, occorre stabilire norme comunitarie per la messa in commercio dei roditori nella Comunità;

considerando che l'allevamento di roditori, e più particolarmente di conigli, rientra generalmente fra le attività agricole; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale;

considerando che, per favorire gli scambi intracomunitari di roditori, è opportuno sopprimere le disparità esistenti fra gli Stati membri in materia di polizia sanitaria;

considerando che, per evitare il diffondersi di malattie contagiose, è d'uopo stabilire le norme di polizia sanitaria cui deve rispondere la messa in commercio dei roditori;

considerando che, per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere effettuati dallo Stato membro destinatario, nonché le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno fare riferimento alle norme generali stabilite dal regolamento (CEE) del Consiglio, relativo ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

considerando che occorre prevedere la possibilità di controlli autonomi da parte della Commissione,